

ALLEGATO E - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 Oggetto, finalità, tipologia

Per viaggi d'istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n. 291/1992).

I viaggi di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) visite e viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi; riguardano solitamente l'alternanza scuola-lavoro e le uscite finalizzate all'Area di Progetto;
- 2) visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese e della realtà dei paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi; visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studio;
- 3) visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- 4) viaggi connessi ad attività sportive, con evidente valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche, le settimane bianche, le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze di carattere sociale.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, che stabilisce per la realizzazione delle iniziative la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti frequentanti ciascuna classe, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, la quale prevede che la scuola possa, autonomamente, definire il numero di alunni partecipanti, le destinazioni e la durata, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici.

Art. 3 Peculiarità dei viaggi di istruzione

I viaggi d'istruzione effettuati nel periodo scolastico si configurano a pieno titolo come iniziative integrative dell'attività didattica e del percorso educativo.

Essi si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico e costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della Scuola.

I viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici peculiari del tipo di scuola e dell'indirizzo di studio.

Fra i diversi obiettivi educativi affidati ai viaggi d'istruzione, trova particolare importanza la crescita nelle relazioni interpersonali e comunitarie degli allievi, sia con i compagni di scuola, sia con i docenti, sia con il contesto visitato.

I viaggi di istruzione pertanto sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello libero.

Ogni classe che voglia partecipare ai viaggi d'istruzione deve raggiungere l'adesione di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Tale percentuale di partecipazione non si applica alle attività per le quali esiste un vincolo numerico "esterno", quando cioè lo stesso soggetto che offre e organizza l'attività ponga al Liceo un limite numerico massimo di adesioni. Va ricordato che è opportuno che tali iniziative si svolgano in periodi in cui l'attività didattica sia sospesa o quantomeno coinvolgano un numero limitato di lezioni. Questo per consentire agli alunni assenti un agevole recupero e perché non incida significativamente nello svolgimento dell'attività didattica delle classi di cui fanno parte gli alunni assenti.

Ogni altra eventuale attività da svolgersi in deroga ai vincoli numerici fissati dovrà avere una specifica approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, previo parere favorevole del Collegio docenti, in virtù della particolare utilità e/o valenza culturale e formativa del progetto e in via del tutto eccezionale.

Da tutto ciò consegue che:

- a. I viaggi d'istruzione non devono essere in nessun caso occasione di mera evasione dagli impegni scolastici.
- b. Gli allievi che per vari e provati motivi non potessero partecipare a questo momento d'istruzione, di norma debbono frequentare regolarmente le attività didattiche alternative.
- c. Al fine di non vanificare gli scopi didattici, culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso (se non di forza maggiore) gli studenti che partecipano al viaggio di istruzione possono essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate.
- d. Qualunque comportamento riprovevole dal punto di vista disciplinare attuato durante questa attività è considerato commesso entro l'ambito della Scuola e perciò soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto.
- e. Gli studenti in viaggio di istruzione, anche se maggiorenni, sono sotto il controllo e la diretta responsabilità dei docenti accompagnatori, la cui vigilanza in tale particolare contesto è più che mai importante per evitare che gli alunni con i loro comportamenti possano produrre danni a sé e ad altri. Potrà essere effettuato dagli insegnanti anche un controllo a campione sul bagaglio degli alunni, per accertarsi che non siano presenti prodotti alcolici o sostanze non consentite; i docenti, nel caso che venga riscontrata la presenza di tali sostanze, segnaleranno l'accaduto alle famiglie e, ove necessario, alle autorità di polizia locali.
- f. Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione se non viene assicurata la partecipazione dei due terzi degli allievi frequentanti ciascuna delle classi coinvolte; sarà oggetto dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto chi tenti con artifici vari di far fittiziamente figurare come raggiunta tale percentuale di partecipazione.
- g. Il Consiglio di Classe potrà decidere, previo confronto con la famiglia e l'allievo, di non ammettere al viaggio d'istruzione quegli studenti che non dessero affidabilità a livello disciplinare per la vita di gruppo.
- h. Ogni viaggio d'istruzione dovrà essere adeguatamente preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere organizzativo programmati e condotti dai docenti.
- i. Nell'organizzazione dei viaggi si dovrà salvaguardare il giusto equilibrio con lo svolgimento dell'attività didattica curricolare, tenendo conto anche delle altre iniziative integrative programmate.
- j. Al fine di evitare ripercussioni sull'attività curricolare, ciascun docente sarà preferibilmente accompagnatore in un solo viaggio di istruzione di più giorni (per anno scolastico). Più in generale, si dovrà evitare che le ore dedicate alle iniziative complementari svolte al di fuori della sede del Liceo siano, per ciascuna classe, superiori al 15% del monte ore di lezione di ciascuna materia oppure che comportino, in qualche classe, ore di assenza di un docente dalle attività curricolari in misura superiore al 15%.

Il numero di ore massimo annuale di assenza dalle lezioni in classe per viaggi e visite di istruzione di qualunque tipologia non dovrà superare per ciascun docente il 10% del monte ore annuale, corrispondente, per un orario cattedra di 18 ore, a 60 ore. Non contribuiscono al monte ore per docente le ore di lezione previste nell'orario del docente nelle classi che partecipano alle visite di istruzione.

Art. 4 Organizzazione

L'organizzazione dei viaggi è attuata secondo le seguenti procedure e regole:

- I viaggi di istruzione sono effettuati di norma per classi parallele
- Le mete dei viaggi sono stabilite dal Collegio Docenti
- Ogni viaggio è attuato dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto o, su delega, del Dirigente Scolastico.
La Commissione viaggi di istruzione:
 - a) predispone nel dettaglio i programmi dei singoli viaggi, con particolare riguardo agli aspetti didattici e culturali
 - b) aggrega, di concerto con il Dirigente Scolastico, le classi che partecipino allo stesso viaggio, basandosi su criteri di economicità e di didattica
 - c) collabora, in generale, con gli Organi amministrativi per la migliore riuscita delle iniziative e delle attività.
- I Consigli di Classe
 - a) deliberano, di norma nella prima riunione successiva alla nomina dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, l'adesione o la non adesione al viaggio che il Collegio Docenti ha scelto
 - b) propongono eventualmente, per motivazioni particolari legate alla specificità della classe, la scelta di altra meta; la proposta viene in tal caso portata all'approvazione del Collegio docenti
 - c) collaborano con la Dirigente segnalando i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare la classe nel viaggio.
- Per ogni classe dovrà di norma partecipare al viaggio almeno un docente accompagnatore;
- il numero complessivo degli accompagnatori di un viaggio non potrà, di norma, essere
- inferiore al numero degli alunni diviso 20, con arrotondamento all'unità superiore

La durata dei viaggi di istruzione non deve superare di norma i seguenti limiti, previsti dai criteri deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto:

- 1) Due giorni di scuola per le classi prime (con un pernottamento); tipologia: visite e viaggi in località di interesse naturalistico; tetto di spesa per ciascuno studente: 25 euro in caso di parziale finanziamento da parte della Regione Piemonte (legge regionale 33/2006), 55 euro in assenza del finanziamento regionale
- 2) tre giorni di scuola per le classi seconde (due pernottamenti); tipologia: viaggi in località di interesse storico-artistico ; tetto di spesa per ciascuno studente: 220 euro
- 3) quattro giorni di scuola per le classi terze (tre pernottamenti); tipologia: viaggi in località di interesse storico-artistico o naturalistico; tetto di spesa previsto per ciascuno studente: 280 euro
- 4) cinque giorni di scuola per le classi quarte (quattro pernottamenti); tipologia: viaggi connessi ad attività sportive (sci alpino, settimana bianca); tetto di spesa per ciascuno studente: 320 euro

- 5) sei giorni di scuola per le classi quinte (cinque pernottamenti); tipologia: viaggi di integrazione culturale finalizzati alla conoscenza della realtà dei paesi esteri ; tetto di spesa previsto per ciascuno studente: 450 euro

Le quote suddette gravanti sulle famiglie comprendono viaggio, hotel, pensione completa, ingressi ai musei; per le classi quarte la quota comprende lo skipass per 5 giorni, il maestro di sci per due ore al giorno, l'affitto dell'attrezzatura per 5 giorni per gli studenti che ne fossero sprovvisti.

Sono escluse dal computo di cui sopra le uscite dedicate alle seguenti iniziative, che si esauriscono di norma all'interno di una giornata: visite guidate a musei e mostre, visite a luoghi di particolare interesse naturalistico o artistico, partecipazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, partecipazioni a conferenze e simili. Per queste uscite il tetto di spesa complessivo per studente è fissato in 120 euro annue.

Non devono comunque nel complesso essere superati i limiti previsti al punto j) dell'art. 3 del presente Regolamento. Sono altresì esclusi dal computo - eccezionalmente anche in deroga al punto j) dell' art. 3 - i giorni dei viaggi dedicati agli scambi culturali, all'alternanza scuola-lavoro e all'attuazione delle attività delle aree di progetto.